

(N. 1485)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PEZZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1951

Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85 (in *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1936, n. 27) era disciplinato il mercato della canapa e veniva, all'articolo 6, stabilito che ogni contravvenzione alle disposizioni veniva punita con l'ammenda fino a metà del valore della merce.

Il primo capoverso dello stesso articolo, poi, comminava la nullità assoluta dei contratti di compravendita, di anticipazione e di ogni altro negozio giuridico concluso in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto-legge. Il decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, fu modificato con il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1936 n. 53) con l'aggiunta del seguente comma: «È vietata ogni vendita di canapa grezza, semilavorata e stoppa, sia all'interno che all'estero, se non a mezzo della Federcanapa».

In conseguenza, la norma di cui all'articolo 6 si rendeva applicabile anche alle vendite di cui al comma aggiunto. Con regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955 (in

*Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1936, n. 267) furono disciplinate la produzione e la utilizzazione della canapa, con la previsione di sanzioni penali per ogni contravvenzione alle disposizioni (art. 22). È prevista ancora l'ammenda fino alla metà del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza.

Con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969 (in *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1941, n. 222) nasceva l'Ente nazionale esportazione canapa il quale però fu soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213 (in *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 1944, n. 60) ed istituito con il Consorzio nazionale canapa, ente di diritto pubblico, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina ed al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle altre attività industriali e commerciali che vi sono connesse. Nell'articolo 10 fu espressamente stabilito che rimanevano in vigore le norme precedentemente emanate per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa. Intanto, con regio decreto-legge

22 aprile 1943, n. 245, erano state emanate norme penali coordinate, relative alla disciplina dei consumi, in rapporto non solo alle merci sottoposte a requisizione, ammasse o conferimento obbligatorio (art. 1), ma anche a quelle non vincolate.

Abolito il razionamento, veniva meno la maggiore parte dei vincoli al libero commercio. Si sentiva altresì il bisogno di attenuare gli effetti di una legislazione ormai anacronistica, per cui, su proposta del senatore Bertini e di altri numerosi senatori, fu approvata e promulgata la legge 23 dicembre 1949, n. 927, di delegazione al Presidente della Repubblica, in conformità dell'articolo 79 della Costituzione, per la concessione di amnistia e condono in materia annonaria.

Per quanto riguarda la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, appare veramente anacronistica la ulteriore applicabilità delle norme penali contenute nel regio

decreto-legge 22 aprile 1943, quando con la norma posteriore di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944 veniva confermata la validità di tutte le norme per la disciplina ed utilizzazione della canapa.

È opportuno osservare che la sanzione penale (ammenda sino alla metà del valore della merce, cui si riferisce l'inadempienza) prevista dagli articoli 6 del regio decreto-legge del 2 gennaio 1936 e 22 del regio decreto-legge 8 novembre 1936 appare adeguata alla tutela giuridico penale della disciplina del commercio e produzione della canapa.

Con la proposta di legge viene prevista, per la contravvenzione alla disciplina della produzione e del commercio della canapa, la inapplicabilità delle norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943 e la rivalidazione delle disposizioni contenute nelle altre leggi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto-legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.